

SCHEMA DI CONTRATTO

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI INDUMENTI DA LAVORO E DI FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE AD ALTA VISIBILITÀ PER UN PERIODO DI 72 MESI, OLTRE EVENTUALE RIPETIZIONE FINO AD ULTERIORI 36 MESI AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.
CIG: 9912239E60**

L'anno duemila ventitré, il giorno __ del mese di _____,

TRA

la **Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A.**, con sede legale ed amministrativa in Teramo alla via Melchiorre Delfico n. 73, (C.F. e P.IVA 00914920673), in persona del Presidente del C.d.A. dott. Sergio Saccomandi, nel prosieguo indicata anche come “Committente/Te.Am.”;

E

la _____, con sede legale in _____, (C.F. _____ e P.IVA _____), in persona del Rappresentante dell'Impresa sig. _____, nel prosieguo indicata anche come “Ditta/esecutore”;

PREMESSO CHE

- La Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A., società in house providing, svolge le attività ascrivibili ai servizi pubblici locali in materia ambientale;
- La Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A., con deliberazione del C.d.A. del 15/06/2023, ha ravvisato la necessità di procedere all'affidamento del servizio/fornitura in oggetto;
- A tal fine, in data _____ con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. _____ Serie Speciale Anno ____ del __/__/2023 e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. ____ del __/__/2023 ha indetto la “*Procedura aperta, per l'affidamento del servizio di noleggio di indumenti da lavoro e di fornitura di dispositivi di protezione individuale ad alta visibilità per un periodo di 72 mesi, oltre eventuale ripetizione fino ad ulteriori 36 mesi ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.*”;
- nei termini e nelle modalità previste dagli atti di gara sono pervenute tramite piattaforma web teramoambiente.acquistitelematici.it n. _____ offerte;

- si è provveduto alle comunicazioni dell'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 76, comma 5, del d.lgs. 50/2016 e che l'ultima di tali comunicazioni è stata inoltrata in data / /2023;
- la Ditta è risultata aggiudicataria della gara e, per l'effetto, la medesima Ditta ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente contratto, alle condizioni, modalità, termini e requisiti stabiliti nel presente atto e nel disciplinare di gara e relativi allegati;
- la Ditta ha prodotto tutta la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto e, in particolare, cauzione definitiva sotto forma di polizza fidejussoria n. _____ per un importo garantito di € _____ rilasciata da _____, a garanzia delle obbligazioni contrattuali, nonché polizza assicurativa per la Responsabilità civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro (RCT/RCO) n. _____ a massimale unico per sinistro di € _____ (euro _____) rilasciata da _____ a copertura anche delle perdite patrimoniali eventualmente cagionate a terzi in conseguenza di errori, omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione del Contratto;
- la Ditta conviene che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi Allegati, ivi compreso gli atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- la Ditta dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente contratto e relativi Allegati, e di aver considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; nello specifico dichiara di approvare con la sottoscrizione del relativo allegato, le clausole e condizioni ivi riportate.

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra generalizzate

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

art. 1 - (premesse)

Le premesse del presente contratto e gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando di gara, il Capitolato prestazionale e gli allegati A), B), C) ed D), il Disciplinare di gara, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- dalle disposizioni del Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 50 e ss.mm.ii.) e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- dalle disposizioni di cui al Codice Etico e di comportamento ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e DPR 62/2013.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

art. 2 - (oggetto)

Il presente contratto detta le condizioni alle quali la Ditta si obbliga ad eseguire le prestazioni che di volta in volta gli verranno richiesti.

Le prestazioni che formano oggetto del presente contratto sono le seguenti:

- fornitura di indumenti di lavoro e di DPI da sottoporre ai servizi di cui ai punti 2), 3) e 4) conformi alla normativa vigente;
- il servizio di lavaggio, sanificazione, finissaggio indumenti di lavoro/DPI;
- il servizio di controllo e dichiarazione dell'alta visibilità ai sensi della norma UNI EN ISO20471;
- il servizio di raccolta degli indumenti da lavare e distribuzione degli indumenti lavati;
- la fornitura di contenitori per la raccolta e la distribuzione sporco/pulito di indumenti e di DPI;

➤ la fornitura di un distributore automatico, di particolari tipologie di DPI da erogare attraverso il distributore e la relativa ricarica.

In nessun caso il Contratto potrà essere interpretato come affidamento di attività minime garantite; pertanto, la Ditta rinuncia, ora per allora, a sollevare eccezioni e/o riserve nell'ipotesi in cui l'effettivo impegno risultasse inferiore all'importo/quantitativo complessivo massimo presunto.

art. 3 - (modalità esecutive e Direttore dell'esecuzione del Contratto)

La Ditta si obbliga ad effettuare i servizi/fornitura oggetto del presente contratto in favore del Committente, conformemente alle normative di cui in premessa, nel rispetto di quanto previsto negli atti di gara.

La Ditta è tenuta a predisporre un'adeguata organizzazione che garantisca il corretto svolgimento delle attività e del servizio richiesto nel rispetto delle specifiche e dei tempi richiesti dal Committente.

Per la gestione del Contratto e delle eventuali problematiche che dovessero emergere nell'esecuzione dello stesso, nonché al fine di gestire i rapporti amministrativi e tecnici tra le Parti, queste ultime hanno nominato un proprio Direttore dell'esecuzione del Contratto.

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto nominato dalla Ditta, è _____ con i seguenti recapiti: telefono ufficio _____ – cell. _____ – fax _____, e-mail _____ – Pec _____

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto nominato da Te.Am., è _____ telefono 0861/1864788, fax 0861/211346, e-mail info@teramoambiente.it, pec teramoambiente@postcert.it.

In considerazione del ruolo affidato ai Direttori dell'esecuzione del Contratto in ordine alla gestione del Contratto, ciascuna delle Parti dà atto che il proprio Direttore è munito dei necessari poteri.

L'eventuale sostituzione del Direttore dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto all'altra Parte; in detta comunicazione dovrà altresì essere indicato il nominativo del sostituto.

art. 4 – (durata del contratto)

Il presente contratto avrà la durata di mesi 72 (settantadue) consecutivi dalla data di sottoscrizione o dalla data di consegna del servizio se avvenuta in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. a) della Legge 120/2020 e ss.mm.ii., oltre ulteriori 36 mesi previo accordo scritto tra le parti, e, comunque, fino al completo esaurimento dell'importo complessivo aggiudicato, anche incrementato, come previsto dalla documentazione di gara.

Nel caso in cui, alla scadenza del contratto, il valore massimo stimato, non sia stato ancora esaurito, la durata del contratto potrà essere prorogata fino al raggiungimento dell'importo massimo contrattuale previsto.

art. 5 - (corrispettivo)

Per il servizio oggetto del presente contratto, il corrispettivo a favore della Ditta, quale importo massimo contrattuale, è stabilito in € _____ (euro _____/___), oltre IVA, che **lievita a** € _____ oltre Iva con esercizio opzione sulla durata per ulteriori 36 mesi.

Gli oneri per la sicurezza interferenziale, non soggetti a ribasso, sono stati valutati pari a € _____ (euro _____/00).

Gli oneri per la sicurezza diretti, ossia propri delle attività dell'impresa, sono propri della Ditta.

Il corrispettivo è accettato dalla Ditta in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

In nessun caso il Contratto potrà essere interpretato come affidamento di attività minime garantite; pertanto, la Ditta rinuncia, ora per allora, a sollevare eccezioni e/o riserve nell'ipotesi in cui l'effettivo impegno risultasse inferiore all'importo complessivo massimo.

art. 6 - (fatturazione e pagamenti)

La Ditta procederà alla fine di ogni mese ad emettere la fattura posticipata a decorrere dalla data di fornitura/servizio effettivamente erogato.

La fattura dovrà essere predisposta con applicazione del regime della scissione dei paga-

menti c.d. “Split Payment” e, come sopra redatta, dovrà essere inviata elettronicamente e riportare il codice univoco fattura elettronica SUBM70N.

Le fatture trasmesse con modalità differenti non saranno considerate fiscalmente valide e si intenderanno pertanto non emesse.

La liquidazione della fattura sarà effettuata a 90 (novanta) giorni solari fine mese data fattura, preferibilmente mediante bonifico bancario o postale ovvero mediante altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell’art. 3 L. 13.8.2010 n. 136. Resta inteso che l’attestazione bancaria dell’avvenuto bonifico sulle coordinate bancarie riportate in fattura, costituirà a tutti gli effetti quietanza liberatoria.

Resta espressamente convenuto tra le Parti che il ritardato pagamento non farà venir meno l’obbligo della Ditta all’esecuzione a regola d’arte del Servizio. L’eventuale interruzione del Servizio costituirà grave inadempimento della Ditta; Te.Am. avrà, pertanto, la facoltà di risolvere di diritto il Contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti da Te.Am. stessa.

art. 7 - (adeguamenti e revisione del corrispettivo)

Qualora i costi relativi al servizio in oggetto dovessero aumentare per ragioni imprevedibili, è facoltà della Ditta sottoporre al Committente, unitamente alla documentazione comprovante il suddetto aumento dei costi, le conseguenti variazioni in aumento del corrispettivo.

Entro i successivi trenta giorni, il Committente potrà recedere anticipatamente dal contratto, dandone avviso a mezzo di raccomandata A.R. o PEC. In tal caso la Ditta è comunque obbligata ad assicurare il servizio a corrispettivo invariato per il tempo massimo di un mese dalla comunicazione di variazione. Qualora la volontà di recesso non venga manifestata entro il termine che precede, la variazione si intenderà accettata.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dalla Ditta se non è stata approvata dal Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte della Ditta, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

art. 8 – (modalità di esecuzione delle prestazioni)

La Ditta è tenuta a svolgere le prestazioni con la massima cura e disciplina, secondo i modi,

i tempi e le condizioni stabilite dal presente Contratto e dalla documentazione di gara parte integrante dello stesso benché non materialmente allegata.

La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di eseguire le forniture ed i servizi di cui all'articolo 1 a regola d'arte e di sollevare il committente sia civilmente che penalmente, da eventuali danni arrecati a persone, animali e altrui opere, in dipendenza della esecuzione dell'appalto.

La Ditta aggiudicataria è tenuta altresì a garantire:

1. l'acquisizione delle taglie del vestiario per ogni operatore, in fase preliminare all'avvio del servizio e per ogni inserimento di un nuovo operatore;
2. gli interventi di riparazione/manutenzione richiesti sulle forniture di cui ai punti 1), 5) e 6) dell'articolo 1 entro e oltre 48 ore dalla richiesta scritta formulata dalla Stazione Appaltante;
3. un servizio di assistenza/consulenza durante le giornate lavorative, anche attraverso il proprio referente aziendale.

Al momento della prima consegna delle forniture di cui ai punti 1), 5) e 6) dell'articolo 1 del capitolato prestazionale, la Ditta dovrà produrre la seguente documentazione in lingua italiana, formato cartaceo (1 copia) ed elettronico:

1. scheda di prodotto per la fornitura di cui al punto 1) dell'articolo 1;
eventuali documenti di conformità e di produzione per le forniture di cui ai punti 5) e 6) dell'articolo 1 capitolato prestazionale.
2. dichiarazione di conformità del macchinario CE e manuale di uso e manutenzione per la fornitura di cui al punto 6) dell'articolo 1 del capitolato prestazionale.

art. 9 - (obblighi dell'esecutore)

Sono a carico della Ditta intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla esecuzione delle prestazioni oggetto dei contratti, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio necessari all'esecuzione contrattuale.

La Ditta è tenuta a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e

negli eventuali relativi allegati nonché nel rispetto di quanto indicato all'articolo 1 del presente Contratto.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative ed alle specifiche indicate nei documenti contrattuali e negli atti di gara. In ogni caso, la Ditta si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico le cui prestazioni appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico della Ditta, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e la Ditta non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti di Te.Am. S.p.A., assumendosene ogni relativa rischio.

La Ditta si impegna espressamente a:

- impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nella documentazione contrattuale e negli atti di gara;
- rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, al fine di consentire al Committente, per quanto di sua competenza, di verificare la conformità delle prestazioni offerte alla documentazione contrattuale;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di prestazione, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- a osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che saranno predisposte e comunicate da Te.Am. S.p.A. per l'esatto adempimento delle prestazioni affidate;
- comunicare tempestivamente a Te.Am. S.p.A. le eventuali variazioni della propria struttura

organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

- non opporre al Committente qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alle prestazioni;
- a manlevare e tenere indenne il committente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni del presente articolo, incluse, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati a Te.Am. S.p.A. o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie;
- ad adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui Te.Am. S.p.A. tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
- a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabilite dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

La Ditta si obbliga a consentire al Committente di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

La Ditta si obbliga a dare immediata comunicazione al Committente di ogni circostanza che influisca sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, la Ditta si impegna a mantenere i requisiti richiesti per l'esecuzione delle prestazioni ivi inclusi i requisiti di carattere generale ex art. 80 del codice e speciale ex art. 83 del Codice fino al momento della conclusione del Contratto e comunque fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso. La Ditta contraente si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione a Te.Am. S.p.A. della sopravvenuta perdita di uno o più requisiti.

La Ditta è tenuta a comunicare a Te.Am. S.p.A. ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Te.Am. S.p.A. entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

Le prestazioni oggetto del contratto non sono affidate alla Ditta in via esclusiva, pertanto Te.Am. S.p.A. potrà affidare le stesse prestazioni anche a soggetti terzi, diversi dalla Ditta,

nel rispetto della normativa vigente.

art. 10 - (obblighi derivanti dal rapporto di lavoro)

La Ditta si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, la Ditta si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.

La Ditta si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La Ditta contraente si impegna ad utilizzare, per le attività dell'appalto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate.

art. 11 - (indisponibilità dei capi/dispositivi noleggiati)

Qualora, durante il periodo di validità del contratto, la Ditta non sia più in grado di garantire di uno o più capi/dispositivi offerti, secondo quanto indicato nel Capitolato Prestazionale e relativi allegati, che risultassero necessari per l'esecuzione del servizio, può proporre al Committente la sostituzione di uno o più capi/dispositivi con uno o più capi/dispositivi che presentino caratteristiche migliori.

In caso di eventuali inadempimenti da parte della Ditta, il committente provvederà ad inviare la Comunicazione di contestazione dell'inadempimento alla Ditta ai fini dell'applicazione delle penali di cui oltre, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In caso di esito negativo delle verifiche relative ai capi/dispositivi offerti in sostituzione e laddove la Ditta non sia in grado di garantire la disponibilità del/i capo/i e del/i dispositivo/i

per il quale si richiede la sostituzione, come previsto, Te.Am. S.p.A. si riserva la facoltà di dichiarare risolta, anche solo in parte, il Contratto.

art. 12 - (obblighi del Committente)

La Te.Am. S.p.a. si impegna ad assicurare il supporto necessario presso la/le sede/sedi ed in particolare:

- mettere a disposizione della Ditta aggiudicataria la lista del personale;
- garantire un accesso preliminare alla/alle sede/sedi per consentire una collocazione ottimale dei contenitori per la raccolta e distribuzione sporco/pulito di indumenti e di DPI;
- garantire un accesso preliminare alla/alle sede/sedi per consentire l'installazione di un distributore automatico di particolari tipologie di DPI;
- mettere a disposizione locali liberi da ingombri per il posizionamento degli specifici contenitori per la raccolta e distribuzione sporco/pulito di indumenti e di DPI;
- comunicare all'operatore economico aggiudicatario eventuali variazioni/integrazioni delle sedi operative e dei nominativi del personale di nuova assunzione.

art. 13 - (brevetti industriali e diritti d'autore)

- La Ditta assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; la Ditta, pertanto, si obbliga a manlevare la Te.Am. S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
- Qualora venga promossa nei confronti della Te.Am. S.p.A. un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, la Ditta assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la Te.Am. S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto la Ditta delle suddette iniziative giudiziarie.
- Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Te.Am. S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Contratto, ai sensi dell'articolo 18, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

art. 14 – (cauzione)

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, la Ditta ha prodotto la cauzione definitiva indicata in premessa nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La garanzia opera nei confronti del Committente a far data dalla sottoscrizione del Contratto e per tutta la durata del medesimo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi previste.

La cauzione sarà progressivamente svincolata, ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., su base mensile, in ragione ed in misura della consegna del Servizio.

L'ammontare residuo dell'iniziale importo garantito, verrà svincolato alla scadenza del Contratto.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Ditta dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta del Conferitore.

La Ditta prende atto che, sino alla data di avvenuta reintegrazione della cauzione, il Committente avrà facoltà di sospendere i pagamenti ai sensi dell'articolo 1460 cod. civ.

In caso di violazione da parte della Ditta dell'obbligo di reintegrare la cauzione, il Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il Contratto ed incamerare la cauzione, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni dalla stessa subiti.

art. 15 – (verifica dei livelli dei servizi)

Si richiamano espressamente le prescrizioni e le verifiche previste al riguardo dalle autorizzazioni indicate in premessa e dalla normativa vigente.

art. 16 - (subaffidamenti)

È vietata la cessione a terzi delle attività di cui al presente contratto, se non nei limiti ed alle condizioni di cui alle normative vigenti.

art. 17 - (penali)

Per quanto attiene l'applicazione delle penali si fa riferimento a quanto previsto nel Capito-

lato Prestazionale D'Appalto.

art. 18 – (risoluzione del contratto)

Il Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c. c. con semplice atto unilaterale ricettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei seguenti casi:

- venga accertata da parte della stazione appaltante o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;
- qualora a carico della Ditta venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ai sensi del DPR n.252/98;
- esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;
- grave inadempimento alle obbligazioni assunte con il presente contratto.

Nelle predette ipotesi il Committente darà comunicazione alla Ditta dell'intervenuta risoluzione a mezzo raccomandata a.r./PEC ovvero a mezzo di atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare il servizio di che trattasi in danno e a spese della Ditta inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente. In ogni caso, il Committente potrà richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza della Ditta, derivassero al Committente per qualsiasi motivo.

art. 19 - (personale e provvidenze)

La Ditta è tenuta ad osservare nei riguardi del personale tutte le norme vigenti ed in particolare quelle dei contratti di categoria, quelle in materia previdenziale ed assicurativa e quelle in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro.

art. 20 - (registrazione e spese)

Le spese e gli oneri fiscali del presente atto sono a carico della Ditta, in caso di registrazione.

art. 21 - (tracciabilità dei flussi finanziari)

La Ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. 13.8.2010 n. 136. A tal fine dichiara di voler ricevere i corrispettivi previsti dal presente contratto sul **conto corrente presso** _____, **IBAN** _____, il quale verrà utilizzato per i flussi finanziari derivanti o connessi all'esecuzione del presente contratto. Le generalità ed i codici fiscali delle persone delegate ad operare sul predetto conto sono le seguenti: _____ – C.F. _____.

art. 22 - (controversie)

Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere tra le parti in dipendenza del presente capitolato e dei conseguenti contratti attuativi, sarà esclusivamente quello di Teramo (TE). È espressamente esclusa devoluzione della controversia od arbitrato rituale.

art. 23 - (tutela dei dati personali)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo 679/2016, la società Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. con sede in Teramo (TE), via Delfico, 73, P. Iva 00914920673, Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, (di seguito, per brevità, Titolare), informa i propri fornitori che i dati personali raccolti dall'azienda, acquisiti da terzi o spontaneamente conferiti dagli interessati, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi sanciti dall'ordinamento comunitario ed italiano. Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati al quale potranno essere formulate istanze e richieste all'indirizzo dpo@teramoambiente.it.

Il trattamento dei dati personali effettuato dalla Te.Am. ha l'esclusiva finalità di dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali ed in particolare di adempiere a quelli legali, amministrativi, fiscali, contabili derivanti dal rapporto contrattuale. Tali obblighi costituiscono la base giuridica del trattamento. Il conferimento è quindi obbligatorio, non potendosi, in caso di mancato rilascio del consenso o di revoca dello stesso, dar luogo al trattamento.

I dati sono trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, minimizzazione dei dati e

tutela della riservatezza, con modalità cartacee e informatiche, esclusivamente da soggetti incaricati dal Titolare, autorizzati ed istruiti in tal senso, o da professionisti o aziende espressamente nominati Responsabili del trattamento, e sono conservati per il periodo necessario per adempiere alle finalità sopraindicate adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati; i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo né di comunicazione e diffusione fuori dai casi sopraindicati, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. Per maggiori informazioni si rimanda alla informativa completa per i fornitori presente alla pagina https://www.teramoambiente.it/resources/dpo/informativa_gdpr_team_fornitori.pdf.

art. 24 - (clausola di salvaguardia)

La Ditta si impegna, per sé e anche per i propri collaboratori di cui si avvale per l'erogazione del servizio a favore della Te.Am., ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, a non commettere azioni o omissioni che possano comportare la commissione anche di uno solo degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001 ed alla Legge 190/2012, a rispettare tutte le normative di legge applicabili e vigenti nello svolgimento della propria attività (ivi comprese, a titolo esemplificativo, anche quelle in materia di regolamentazione del commercio, societaria, utilizzo dei dati informativi, norme ambientali, norme in materia della sicurezza del lavoro, e in materia di riciclaggio, rapporti con la Pubblica Amministrazione ecc.) nonché a rispettare i precetti di cui al medesimo Decreto 231/2001 ed alla Legge 190/2012 e alle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni secondo quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo adottato dalla Te.Am. ai sensi ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e della Legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché a rispettare tutti gli altri precetti del medesimo Modello, di cui l'Impresa dichiara di avere preso visione con la sottoscrizione della presente scrittura. In caso di inadempimento/inosservanza da parte dell'Impresa rispetto a quanto previsto nel presente articolo, la Te.Am. potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e del successivo art. 16, il presente contratto. Resta ferma l'esclusiva responsabilità a tutti gli effetti penali e civili, dell'Impresa in relazione a tale inadempimento/inosservanza.

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale (L.R. Abruzzo del 21.10.2013, n. 36) è stato costituito l'ambito territoriale ottimale per la gestione del ciclo dei rifiuti. L'istituzione di tale Ambito potrà comportare la riorganizzazione degli affidamenti, con la conseguente eventuale decadenza dei contratti in essere. Le previsioni del Programma Nazionale di Gestione rifiuti, approvato dal MASE nel mese di Luglio 2022, quale strumento strategico di indirizzo per le Regioni e le Province autonome nella pianificazione della gestione dei rifiuti e alle indicazioni del TITOLO VI – TARIFFE DI ACCESSO AGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO dell'Allegato A alla Deliberazione 3 Agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR - 2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" DELL'ARERA, recepite dalla Regione Abruzzo, nonché l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti in ambiti o bacini territoriali da parte dell'AGIR (L.R. n. 36/2013 e s.m.i.), potranno comportare la riorganizzazione degli affidamenti, con la conseguente decadenza dei contratti in essere.

In ragione di ciò, a seguito della decadenza dell'affidamento a Te.Am. per il servizio di gestione dei rifiuti per la città di Teramo, Te.Am. si riserva il diritto di non procedere alla stipula o di risolvere il contratto per i servizi di cui alla presente procedura, senza che ciò possa dare luogo per l'aggiudicatario della presente procedura ad alcun titolo, diritto o ragione di indennizzo o risarcimento senza nulla opporre ed eccepire. L'aggiudicazione verrà effettuata senza diritto di esclusiva, nel senso che la TE.AM. S.p.a. si riserva di acquistare liberamente il servizio in argomento che, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, non può essere fornito nei termini previsti, nei casi di urgenza, nel caso di condizioni economicamente più vantaggiose o relative ad iniziative correlate alle indicazioni dell'AGIR, senza alcun obbligo di preventiva informazione al fornitore aggiudicatario.

In relazione alle disposizioni di cui alla Delibera ARERA 363/2021/R/RIF, viene specificato che il contratto di appalto sottoscritto con l'aggiudicatario si risolverà automaticamente nel caso in cui la Regione Abruzzo dovesse individuare gli impianti minimi/intermedi cui conferire, a tariffe regolate, l'indifferenziato prodotto dai Comuni serviti dalla società oggetto di gara.

art. 25 - (clausola finale)

1 - Il Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti. I termini previsti dal Contratto sono da considerarsi, a tutti gli effetti, termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.

2 - Qualsiasi modifica, variazione o rinuncia al Contratto o ad alcune sue clausole sarà valida e vincolante per le Parti solo se fatta per atto sottoscritto da entrambe le Parti.

3 - Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte di Te.Am. non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.

4 - Nessuna rinuncia concernente una clausola del Contratto o un diritto derivante dallo stesso costituirà una rinuncia ad altre clausole o a diritti dalle stesse derivanti, a meno che ciò non sia espressamente stabilito nell'atto formale di rinuncia.

5 - Nel caso in cui una o più previsioni del Contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge, o comunque, dovessero venire dichiarate nulle o annullabili o dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni del Contratto rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito originariamente perseguito da Te.Am.

6 - Le Parti sostituiranno le suddette previsioni, con altre previsioni legalmente consentite, che permettano di conferire al Contratto un contenuto il più vicino possibile a quello che Te.Am. aveva oggettivamente voluto perseguire con l'indizione della procedura e con l'esecuzione del Contratto stesso.

Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A.
Il Presidente del C.d.A.
dott. Sergio Saccomandi

Si approvano specificamente i seguenti articoli: art. 1 – (premesse); art. 2 – (oggetto); art. 3 - (modalità esecutive e Direttore dell'esecuzione del Contratto); art. 4 – (durata del contratto); art. 5 – (corrispettivo); art. 6 – (fatturazione e pagamenti); art. 7 – (adeguamenti e revisione del corrispettivo); art. 8 - (Modalità di esecuzione delle prestazioni); art. 9 - (obblighi dell'esecutore); art. 10 – (obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); art. 11 – (indi-

sponibilità dei capi/dispositivi noleggiati); art. 12 – (obblighi del Committente); art. 13 – (brevetti industriali e diritti d'autore); art. 14 - (cauzione); art. 15 - (verifica dei livelli dei servizi); art. 16 - (subaffidamenti); art. 17 – (penali) art. 18 – (risoluzione del contratto); art. 19 – (personale e provvidenze); art. 20 – (registrazione e spese); art. 21 – (tracciabilità dei flussi finanziari); art. 22 - (controversie); art. 23 - (tutela dei dati personali); art. 24 - (clausola di salvaguardia); art. 25 - (clausola finale).
